



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. n. 67 del 26/06/2026

Proposta n. 1028/2026

OGGETTO: PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53, C. 1, LETT. A) DELLA L.R. N. 24/2017 PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) DI RIGENERAZIONE URBANA DI AREA IN DISUSO NEL CENTRO ABITATO DI CASALIGGIO, IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE, COMPORTANTE VARIANTE ALLA VIGENTE STRUMENTAZIONE URBANISTICA. ESPRESSIONE DELL'ASSENSO E DEL PARERE SISMICO.

LA PRESIDENTE

Premesso che:

- l'art. 53, comma 1, lett. a) della legge urbanistica regionale n. 24/2017, disciplina misure semplificate per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo di opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale, tipologia di opera in cui si inserisce il progetto in esame;
- al fine dell'approvazione del progetto, la norma citata prevede il ricorso alla modalità procedurale della Conferenza dei servizi, cui è chiamata a partecipare, nel caso del progetto in argomento, anche la scrivente Amministrazione, al fine di esprimere l'assenso per la realizzazione dell'intervento e per l'approvazione delle Varianti urbanistiche connesse alla localizzazione del medesimo, nonché in quanto Autorità competente per la valutazione ambientale (comma 4, lett. d) e lett. e));
- ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza produce pertanto gli effetti, tra gli altri, di localizzazione dell'opera e variazione degli strumenti urbanistici dalla data di pubblicazione sul Burert dell'avviso di conclusione della Conferenza stessa;

Preso atto che:

- in Comune di Gragnano Trebbiense risultano vigenti il Piano Strutturale Comunale (PSC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio con contenuti di pianificazione operativa (RUE), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000; inoltre, il Comune ha intrapreso l'iter previsto dalla L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 per la formazione e l'approvazione del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) e allo stato attuale si è conclusa la fase di Consultazione preliminare del Piano che, comunque, non produce effetti sul regime giuridico dei suoli e non comporta gli effetti di salvaguardia;
- il Comune di Gragnano Trebbiense, con nota n. 4176 del 7.5.2025 (assunta al prot. prov.le n. 12696 dell'8.5.2025) ha avviato il Procedimento Unico, ai sensi dell'art. 53 comma 1 lett. a) della L.R. n. 24 del 21.12.2017 e s.m.i., e ha messo a disposizione l'inerte documentazione, ai fini dell'approvazione del PFTE per la realizzazione di un'opera pubblica di rigenerazione urbana riguardante un'area in disuso situata in frazione Casaliggio, comportante variante al PSC e al RUE vigenti, con valore ed effetti di POC stralcio per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità; con la citata nota è stata quindi convocata la Conferenza di servizi di cui all'art. 14bis della L. n. 241/1990 per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, nonché per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni di competenza;
- con successiva nota n. 4278 del 9.5.2025 (prot. prov.le n. 12935 in pari data) il Comune ha inoltrato integrazioni a carattere amministrativo;
- l'intervento pubblico proposto rappresenta una prima azione della strategia di realizzazione di opere di compensazione ambientale perseguita dal Comune a seguito dell'incasso, negli anni 2024 e 2024, dei proventi del Contributo Straordinario derivanti dal procedimento approvato ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017 per l'intervento di ampliamento della ditta STERILTOM S.r.l. di Casaliggio;
- il progetto consiste nel recupero all'uso pubblico di una porzione di lotto della superficie di 1.470 mq situata all'interno del perimetro del territorio storico consolidato e nelle immediate vicinanze della chiesa

parrocchiale, un'area attualmente caratterizzata dalla presenza di un edificio rurale in disuso e in pessimo stato di conservazione. La posizione centrale del terreno, con il fronte ovest affacciato su via Roma, consente di realizzare un collegamento pedonale diretto tra la stessa via Roma, la zona di recente urbanizzazione di via Martini, posta sul lato est, e il nucleo storico-religioso costituito da canonica, sagrato e chiesa, situato sul lato sud, assegnando pertanto all'area una significativa funzione di cerniera urbana, rendendola un luogo strategico per la rivitalizzazione delle relazioni sociali e il miglioramento della fruibilità degli spazi pubblici. Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio per 14 posto auto al servizio anche delle attività presenti in loco, mentre la rimanente parte dell'area sarà interamente destinata a giardino attrezzato per favorire l'incontro e la socializzazione, opportunamente illuminato e ombreggiato, con percorsi ciclopedonali di collegamento;

- detto progetto non è tuttavia conforme agli strumenti urbanistici vigenti, per i quali è quindi necessaria una variazione cartografica e normativa come di seguito esplicitato:
 - PSC, Tavola 3.2 Piano strutturale comunale: riclassificazione da "Tessuti prevalentemente residenziali a bassa densità di centri frazionali" a "PU" Area oggetto di Procedimento Unico ex art. 53 lettera a) della legge regionale n.24/2017;
 - RUE, Tav. 3.2.2 Tessuti urbani Casaliggio: riclassificazione da "Tessuti prevalentemente residenziali a bassa densità di centri frazionali" a "PU" Area oggetto di Procedimento Unico ex art. 53 lettera a) della legge regionale n.24/2017;
 - RUE, Disciplina urbanistica ed edilizia: modifica dell'art. 18 "Servizi di quartiere" di RUE introducendo il comma 6 con il seguente testo *"L'area situata nella frazione di Casaliggio individuata con apposita simbologia P.U. su sfondo grigio è destinata a verde attrezzato e a parcheggi come da progetto allegato allo specifico Procedimento Unico ex art. 53 lettera a) della legge regionale n. 24/2017"*;
 - POC stralcio: è stato predisposto il Piano particellare d'esproprio al fine di acquisire al patrimonio comunale una parte dell'area di progetto attualmente non in disponibilità del Comune;
- dall'esame della documentazione pervenuta è risultato che la stessa fosse incompleta e pertanto la Provincia, con nota prot. n. 14405 del 22.5.2025, ha provveduto a richiedere integrazioni ai sensi dell'art. 2, comma 7 della L. n. 241/1990;
- a seguito delle richieste di integrazioni da parte dei vari Enti partecipanti e dell'osservazione presentata dalla proprietaria esproprianda, il Comune ha quindi sospeso i termini procedurali in vista di una revisione del progetto (nota comunale n. 7157 dell'1.8.2025, assunta al prot. prov.le n. 22047 del 4.8.2025);
- il progetto revisionato è stato messo a disposizione con nota comunale n. 5184 del 27.5.2025 assunta al prot. prov.le n. 14604 del 28.5.2026), mentre con successive note assunte ai prot. prov.li n. 16387 e 16388 del 16.6.2026 sono stati trasmessi alcuni pareri di competenza delle Autorità ambientali;
- infine, con nota assunta al prot. prov.le n. 16958 del 19.6.2026, il Comune ha trasmesso le ultime integrazioni a carattere amministrativo richieste;
- il presente provvedimento provinciale è funzionale alla positiva conclusione della Conferenza di servizi;

Tenuto conto che:

- ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata con L.R. n. 3/2020, nonché della delibera di Giunta regionale n. 1956 del 22.11.2021 concernente la conclusione della prima fase del periodo transitorio previsto agli artt. 3-4 della legge medesima, è sempre consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico di rilievo regionale, metropolitano, provinciale e comunale approvate nell'ambito della procedura di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della legge, le quali comportino variante ai piani urbanistici formati ai sensi della legislazione previgente, quale è il caso dell'intervento in esame;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
- gli artt. da 13 a 18 del D.lgs. n. 152/2006 prevedono l'espressione del parere motivato VAS da parte della Provincia nell'ambito della procedura di valutazione ambientale dei Piani e loro Varianti;
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, quale è il caso della Provincia di Piacenza, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- infine, l'art. 5 della L.R. n. 19/2008, inerente alla formulazione del parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni della Variante in argomento con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti

fisici del territorio in relazione al rischio sismico, stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame del piano urbanistico stesso;

Considerato che, relativamente alla procedura di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale ValSAT, la variante in argomento è stata ritenuta non assoggettabile poiché rientrante nei casi di esclusione previsti alla lett. b), comma 6, art. 19 della L.R. 24/2017, ovvero *"modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti"*: in particolare, la Relazione di esenzione predisposta contiene una disamina degli effetti derivanti dall'attuazione dell'intervento in relazione alle diverse matrici ambientali, evidenziando come, considerata la tipologia dell'intervento (realizzazione di un'area a verde pubblico e di un parcheggio) e la sua localizzazione all'interno del tessuto urbano consolidato, non si prevedano né si rilevino potenziali impatti significativi sulle matrici ambientali interessate;

Acquisiti altresì:

- copia dell'avviso di deposito del progetto pubblicato sul BURERT n. 113 del 7.5.2025 (parte seconda);
- dichiarazione del competente Responsabile comunale in merito all'assenza del vincolo di consolidamento e trasferimento degli abitati;
- copia delle osservazioni pervenute durante il periodo di deposito del progetto;

Esaminata la Relazione (agli atti) resa dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Polizia Provinciale" a compimento della fase istruttoria e alla quale specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento, nella quale vengono considerati i diversi profili implicati dal progetto in questione, con effetti di variante al PSC e al RUE e con valore ed effetti di POC stralcio del Comune di Gragnano Trebbiense;

Condivise le risultanze della Relazione anzidetta e ritenuto pertanto di esprimere, relativamente agli effetti di variante al PSC e al RUE e con valore ed effetti di POC stralcio del Comune di Gragnano Trebbiense, implicati dal progetto di rigenerazione urbana presentato dal Comune stesso per un'area in disuso in frazione Casaliggio:

- l'assenso, ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017, alle condizioni indicate nell'apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato - Piacenza, PU Casaliggio", parte integrante e sostanziate del presente atto;
- il parere sismico favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive integrazioni e modifiche;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti i seguenti provvedimenti specifici:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- il decreto n. 4 del 19.1.2026 emanato dal Segretario generale f.f. dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, che prende atto delle nuove mappature di pericolosità alluvionale relative all'avvio del III ciclo sessennale di aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (2027 - 2033), anche ai fini dell'applicazione delle misure temporanee di salvaguardia disposte con deliberazione CIP n. 11 del 18.12.2025, ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del D.Lgs. n. 49/2010 di recepimento;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 12.4.2021 di aggiornamento dell'"Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2019, n. 630", integrata con deliberazione della medesima Giunta n. 564 del 26.4.2021;
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;
- la deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2024, n. 1577 di approvazione dell'"Atto di Coordinamento Tecnico, in merito agli interventi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) e al Procedimento Unico di cui all'art. 53 della Legge Regionale n. 24 del 2017";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT 2025) approvato dall'Assemblea regionale con deliberazione n. 59 del 23 dicembre 2021;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successive Varianti;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e integrato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e successive varianti;
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 e successive Varianti e attuato in Regione Emilia-Romagna con direttiva D.G.R. n. 1300/2016;

- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale (approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010) e a Variante specifica (approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 201), limitatamente alle parti ancora in vigore ai sensi dell'art. 1, comma 8 della Disciplina del Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV) vigente;
- Intesa interistituzionale PAI-PTCP siglata il 12.4.2012 da Provincia di Piacenza, Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e Regione Emilia-Romagna per far assumere alla pianificazione provinciale valore ed effetti di PAI, e successive varianti;
- Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV) approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 24 del 25.9.2024;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 39 del 30 novembre 2020;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2030), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 152 del 30.1.2024;
- Piano Regionale di gestione Rifiuti e Bonifica delle aree inquinate (PRRB), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 87 del 12 luglio 2022;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione dell'eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 24 settembre 2022;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, dello Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentita la Segretaria generale;

Dato atto che con l'insediamento della Presidente avvenuto il 24 settembre 2022 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2022-2026;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Polizia Provinciale" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di esprimere l'assenso, ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017, relativamente agli effetti di variante al PSC e al RUE e agli effetti e valore di POC stralcio del Comune di Gragnano Trebbiense implicati dal progetto di rigenerazione urbana di area in disuso in frazione Casaliggio, presentato dal Comune

stesso, alle condizioni indicate nell'apposita sezione dell'Allegato (denominato Allegato - Piacenza, PU Casaliggio"), parte integrante e sostanziate del presente atto;

2. di esprimere parere sismico favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente agli effetti di variante al PSC e al RUE e agli effetti e valore di POC stralcio del Comune di Gragnano Trebbiense implicati dal progetto di cui al precedente punto 1.;
3. di depositare copia del presente provvedimento in Conferenza dei servizi;
4. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

**LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
(PATELLI MONICA)
con firma digitale**